

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 832 pfi 17/18 adottato nei confronti della società S.S.D.A.R.L. F.C. SPINEA 1966 avente ad oggetto la seguente condotta:

S.S.D.A.R.L. F.C. SPINEA 1966, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le attività contestate, in occasione della gara *A.S.D. PRO VENEZIA - S.S.D.A.R.L. F.C. SPINEA 1966 del 5/02/2017*, al tesserato della società S.S.D.A.R.L. F.C. SPINEA 1966, Sig. Alessandro LEVAK, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario SCOPECE, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S. D.A.R.L. F.C. SPINEA 1966;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D.A.R.L. F.C. SPINEA 1966;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini